



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Il regolamento brevetti dell'università di Cagliari



Gennaio 2009



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

ILONG

PROGETTO IONISARDEGNA



DIREZIONE PER LE RELAZIONI
CON IL TERRITORIO,
L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO

Quaderni Ateneo Impresa Territorio
Registrazione Tribunale di Cagliari
n. 6/07 del 16.02.2007
direttore responsabile, Franco Meloni

Introduzione

Nel confronto con le disposizioni di legge sulle invenzioni dei ricercatori delle università l'adozione di un regolamento d'ateneo sulla brevettualità potrebbe parere espressione di *overRegulation*, essere attribuito a eccessivo centralismo o, almeno, a opzioni di carattere singolare rispetto al sistema. Infatti, è risaputo che dal 2001 la legislazione nazionale sul punto ha scelto di premiare l'attività inventiva del ricercatore, riservandogli ogni diritto sui risultati conseguiti nell'ambito delle ricerche svolte, e di remunerare l'università con il diritto a una percentuale dei proventi generati dallo sfruttamento economico dei risultati inventivi.

Per questa ragione la relazione tra il ricercatore-inventore e l'università non sembra necessitare di discipline di dettaglio e, anzi, si prospetta come un'area preclusa alla normativa secondaria, nella quale le regole interne degli atenei dovrebbero essere confinate a quantificare la distribuzione dei proventi, nel rispetto della quota minima del cinquanta per cento assicurata dalla legge ai ricercatori-inventori, e a definire le procedure informative che tutelino l'università nella propria posizione di percettore di reddito, nei rapporti con gli inventori e i loro licenziatari o cessionari di diritti di brevetto. Il regolamento brevetti dell'università di Cagliari effettivamente va ben oltre questo livello minimale, ma non per questo può dirsi che sia dettato con toni di illiberalismo o con accenti burocratici, anche in ragione del contesto dialettico nel quale sono maturate le previsioni, che documentano, tra le altre, pure le esigenze espresse dalla comunità di ricerca. Senza comprimere diritti e libertà del ricercatore, dall'autonoma determinazione dal quale dipende comunque il coinvolgimento attivo dell'università, il regolamento muove verso la predisposizione di un sistema in cui il ricercatore-inventore possa volontariamente affiancare o sostituire a sé strutture qualificate dell'ateneo per la promozione delle invenzioni e il loro trasferimento remunerativo, conservando in tutti i casi percentuali maggioritarie nella percezione dei proventi.

Le disposizioni di legge sulle invenzioni universitarie, introdotte con l'obiettivo di migliorare i processi e di incrementare gli introiti che l'attività di ricerca svolta all'interno del sistema universitario nazionale è capace di originare, non hanno infatti corrisposto pienamente né agli interessi dei ricercatori-inventori, né a quelli del mercato dell'innovazione. Affidare le scelte sulla promozione dei risultati inventivi a chi li ha conseguiti, incentivato a trovare sbocchi per il loro sfruttamento industriale dall'aspettativa di un proprio vantaggio economico, e capace di operare sciolto dai vincoli di azione cui sono soggetti gli enti, parve allora un buon innesco di processi virtuosi di valorizzazione e di circolazione degli esiti della ricerca scientifica e tecnologica. A livello di sistema, i dati sulla brevettualità negli atenei italiani nell'ultimo quinquennio sembrano confermare l'efficacia di tali disposizioni, evidenziando un buon tasso di crescita di titoli brevettuali sui risultati della ricerca universitaria. A ben guardare, però, la

crescita, più che il numero di brevetti in titolarità di ricercatori-inventori, riguarda quelli intestati alle università.

Tutt'altro che trovarsi su posizioni antagoniste, quali concorrenti sui proventi legati allo sfruttamento delle invenzioni (ciò che postula il già avvenuto trasferimento a terzi dei diritti su di esse), ricercatori e università condividono, per lo più, scelte e oneri procedurali ed economici o scambiano spesso tra loro i ruoli di titolare del brevetto e di percettore di proventi che la legge propone.

Nei sette anni trascorsi dall'introduzione della normativa sulle invenzioni dei ricercatori universitari l'esperienza ha messo in luce che per attivare le procedure di brevettazione e per sostenerne i costi il ricercatore tende frequentemente ad appoggiarsi alle strutture di appartenenza, nelle quali si riconosce, ricercandone il supporto finanziario e organizzativo, e a coinvolgerle nella definizione di accordi di *licensing* e di ricerca cooperativa con le imprese o, ancora, a offrire all'ateneo la cessione del diritto al brevetto, partecipando, poi, alle scelte di trasferimento, anche con il ricorso alla costituzione di società *spin off* alle quali vengono conferiti brevetti e *know how*.

Più che essere interessato a un profitto acquisito in proprio, il ricercatore manifesta la sua vocazione alla ricerca senza fini di lucro, esprimendo esigenze ben diverse per le quali è disposto a rinunciare alla divulgazione incondizionata dei risultati delle sue ricerche, mettendole a frutto tramite brevettazione e trasferimento tecnologico.

Al ricercatore importa specialmente disporre di fondi per lo sviluppo delle proprie ricerche, instaurare con imprese e operatori economici accordi funzionali a validare e perfezionare le invenzioni conseguite nella prospettiva del loro impiego a fini produttivi, testare industrialmente le soluzioni individuate e sviluppare esiti inventivi di seconda generazione, garantire, inoltre, con ricerche su commissione, opportunità di impiego ai collaboratori coinvolti nella loro *équipes*.

D'altra parte, i partner industriali potenzialmente interessati all'acquisto di diritti brevettuali manifestano una decisa preferenza, per la rilevanza della dimensione istituzionale su molti piani, a vedere coinvolta l'università come propria controparte in operazioni negoziali. Ciò tanto negli accordi di trasferimento, quanto in quelli, collegati ai primi, volti alla validazione dell'invenzione e al perfezionamento dell'oggetto della brevettazione, anche nella forma di commesse di ricerca. L'arricchimento del portafoglio brevetti dell'ateneo con titoli relativi a tecnologie tra loro complementari può risultare, poi, elemento decisivo per stimolare l'interesse all'acquisto degli operatori di mercato.

Anche l'ateneo, infine, non può che trarre vantaggio da una amministrazione non episodica dei titoli brevettuali, e non solo in termini reddituali. La gestione governata e sistematica permette monitoraggio e programmazione dell'azione e della spesa rispetto alla tutela dell'innovazione, con accantonamento strutturale di somme destinate allo sviluppo degli interventi; crea valore economico, anche in termini di capitale di immagine e di accreditamento delle strutture, rilevante pure nella prospettiva della valutazione.

A fronte di queste esperienze, per gli organi di governo dell'ateneo dare impulso a un processo di qualificazione delle strutture e predeterminare una cornice di regole è risultata una scelta pressoché necessitata, per assicurare il rispetto di diritti dell'ateneo e di diritti e libertà del ricercatore-inventore, escludendo tanto il rischio dell'automatismo burocratico nell'apprezzamento del merito brevettuale dei diversi esiti inventivi, quanto quello di scelte arbitrarie nelle decisioni di investimento in brevetti dell'ateneo, sempre possibili nei territori dei *paradisi legali*.

I meccanismi delineati dal regolamento brevetti orientano, perciò, verso valutazioni

oggettive e concrete rispetto alle singole situazioni, fondate su una base informativa di dati acquisita con oneri contenuti per il ricercatore, che li condivide con l'università, potendo avvalersi in parte dei fondi di ricerca amministrati dall'ateneo e di cui egli ha responsabilità. Un impiego ammissibile, quest'ultimo, in quanto posto a copertura di spese funzionali al concretizzarsi dell'autonomo diritto dell'ateneo a parte dei proventi da sfruttamento del brevetto e che l'università di Cagliari, con scelta forte e da segnalare nel panorama italiano, ha voluto prevedere come strumento di sostegno per i propri ricercatori.

È ancora ai singoli ricercatori-inventori che spetta la scelta sulla destinazione della quota di risultato economico di loro competenza, alla percezione della quale come profitto proprio possono rinunciare, consolidandola come fondi di ricerca e di sviluppo dei quali hanno l'esclusiva responsabilità scientifica. Principi di razionalizzazione e di economicità nell'impiego delle risorse finanziarie hanno poi suggerito di prevedere adeguati flussi informativi interni capaci di sorreggere con oggettività le politiche generali d'ateneo e meccanismi correttivi del passivo mantenimento in vita di titoli brevettuali improduttivi.

Il banco di prova che attende ora la prima messa in opera delle regole interne sulla brevettualità, che potrà evidenziarne l'efficienza o dal quale emergeranno indicatori per la modifica, si colloca, del resto, in un laboratorio fattivo. Vi si svolge un ampio catalogo di iniziative e di opportunità con le quali - o grazie alle quali - l'ateneo di Cagliari sta accelerando i processi di diffusione della cultura dell'innovazione e della valorizzazione della brevettualità e della circolazione produttiva di risultati innovativi all'interno della comunità scientifica e accademica e dei ricercatori in formazione.

Al sostegno alla brevettualità si accompagnano, infatti, quello al trasferimento tecnologico, agevolato dai Centri di competenza (CCT) e attuato anche con società *spin off*, quello di potenziamento dell'informazione al mercato sugli esiti e la qualità delle ricerche svolte all'interno dell'ateneo, tramite l'*Anagrafe delle ricerche* e il sistema della *Rete regionale dell'innovazione* condiviso con l'Agenzia regionale Sardegna Ricerche, e quello di qualificazione di uffici e strutture, sostenuta dal rapporto con esperienze universitarie e di ricerca accreditate e dalla salda legatura con gli agenti istituzionali ed economici del territorio.

Elisabetta Loffredo
ordinario di Diritto commerciale e Diritto industriale



Università degli Studi di Cagliari

D. R. n° 168
del 14 NOV. 2008

Emanazione del "Regolamento brevetti d'Ateneo" e nomina Commissione brevetti e spin-off.

Il Rettore

- VISTO** lo Statuto dell'Università di Cagliari, approvato con decreto rettorale 18 dicembre 1995, n. 501, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 11 novembre 2008, del "Regolamento brevetti d'Ateneo", quale strumento per la promozione e la valorizzazione dei risultati innovativi conseguiti nell'attività di ricerca scientifica e di formazione svolta nel proprio ambito;
- VISTA** l'approvazione del Senato Accademico, nella seduta del 25 settembre 2008, del predetto Regolamento;
- VISTO** il Regolamento per la costituzione di spin-off, n. 454 del 09 dicembre 2005;
- VISTO** il decreto di Istituzione della Commissione tecnica spin-off, n. 1409 del 14 luglio 2006;
- CONSIDERATA** l'opportunità di procedere alla costituzione di una Commissione tecnica unica in materia di brevetti e spin-off, così come disposto dall'art. 2 del Regolamento Brevetti d'Ateneo;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

DECRETA

Art. 1 - È emanato il "Regolamento brevetti d'Ateneo", allegato al presente decreto, del quale fa parte integrante.


Art. 2 - Il Regolamento di cui all'art. 1 entrerà in vigore il giorno successivo a quello della firma del presente decreto.

Art. 3 - È istituita la Commissione tecnica brevetti e spin-off che accorpa le competenze di cui al Regolamento per la costituzione di spin-off, n. 454 del 09 dicembre 2005 e al Regolamento brevetti d'Ateneo.

Art. 4 - La Commissione tecnica spin-off, prevista e istituita con il Regolamento spin-off dell'Ateneo, assume il nome e il ruolo di Commissione tecnica brevetti e spin-off ed è integrata dalla prof.ssa Elisabetta Loffredo (docente di Diritto commerciale e industriale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Cagliari), in qualità di componente qualificato in ambito giuridico, con specifiche competenze in materia brevettuale.

Art. 5 - La Commissione tecnica brevetti e spin-off potrà, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento brevetti d'Ateneo, avvalersi discrezionalmente di esperti - scelti anche tra persone esterne all'Ateneo - i quali parteciperanno ai lavori della Commissione senza diritto di voto.

IL RETTORE

Basquale Mistrulli






Regolamento brevetti

Articolo 1

Finalità dell'università di Cagliari

in materia di innovazione scientifica e tecnologica

1. In relazione ai propri fini istituzionali, l'università di Cagliari incentiva la ricerca scientifica e tecnologica e promuove la valorizzazione, tramite brevettazione e trasferimento a fini produttivi, dei risultati innovativi conseguiti nell'attività di ricerca scientifica e di formazione svolta nel proprio ambito.
2. Il rettore, sulla base della relazione predisposta dalla direzione per le Relazioni con il territorio, l'innovazione e lo sviluppo, in collaborazione con le strutture del *Liaison Office*, riferisce annualmente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione sull'attività svolta nell'università di Cagliari (d'ora in poi indicata anche come Università o Ateneo) per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per il trasferimento di tecnologia.

Articolo 2

Organi e strutture dell'Ateneo competenti in materia brevettuale

1. Ai fini della attuazione del presente regolamento, la *Commissione tecnica spin off*, prevista e istituita con il regolamento *spin off* dell'Ateneo, assume il nome e il ruolo di *Commissione tecnica brevetti e spin off*.
2. Le strutture del *liaison office* dell'Ateneo (LO), la direzione per le Relazioni con il territorio, l'innovazione e lo sviluppo e la *Commissione tecnica brevetti e spin off* rappresentano gli uffici e gli organi di riferimento per l'applicazione del presente regolamento e per tutte le questioni attinenti i diritti di proprietà industriale e intellettuale dei ricercatori dell'Università.
3. La *Commissione tecnica brevetti e spin off*, in relazione alle singole proposte di cessione che saranno ad essa trasmesse, potrà essere integrata da un ulteriore componente, di nomina rettorale, scelto tra docenti universitari di ruolo, anche in università italiane diverse da quella di Cagliari, afferenti alla medesima disciplina o a discipline affini a quella alla quale attiene il trovato innovativo. Tale componente, individuato all'interno di una rosa di nomi proposta dalla *Commissione tecnica brevetti e spin off*, farà parte di pieno diritto della commissione per tutto l'iter e per tutte le questioni, incluse quelle che emergano successivamente alla

brevettazione, relative alla specifica innovazione in relazione alla quale egli ha ricevuto e accettato la nomina.

4. La commissione, per l'esame delle proposte di brevettazione e di registrazione, delle proposte di licenza a terzi, di cessione di brevetto rivolte all'Università o a terzi, di rinegoziazione di licenze, nonché in relazione alle valutazioni sulla estensione territoriale di brevetti già esistenti e sul mantenimento in vita dei brevetti di cui l'Università è titolare, potrà inoltre, ai sensi dell'articolo 2) del regolamento *spin off*, avvalersi discrezionalmente di esperti - scelti anche tra persone esterne all'Ateneo - i quali partecipano ai lavori della commissione senza diritto di voto.

5. Per ogni questione relativa ai diritti di brevetto, la commissione e il ricercatore istante si avvalgono della collaborazione della direzione per l'innovazione, per il tramite dell'Ilo.

6. La direzione è competente a:

- a) applicare il presente regolamento;
- b) ricevere le comunicazioni dei ricercatori sulle innovazioni conseguite;
- c) seguire, direttamente o indirettamente, anche facendo ricorso a consulenti professionisti esterni, gli aspetti procedurali relativi alle richieste di brevettazione e alla gestione del brevetto;
- d) curare la predisposizione di una banca di dati e l'aggiornamento delle corrispondenti informazioni, relativamente alla gestione dei brevetti di cui l'Università sia o sia stata titolare, e di quelli in titolarità dei ricercatori dell'Università;
- e) predisporre la relazione annuale sull'attività svolta in materia di valorizzazione dei risultati della ricerca e di trasferimento tecnologico.

Articolo 3

Attività di ricerca e di formazione svolta nell'Università

1. Per *attività di ricerca scientifica e di formazione svolta nell'Università* si intende quella posta in essere dal personale dell'Ateneo che appartenga ai ruoli docente, tecnico e amministrativo, nell'esercizio delle proprie mansioni, anche non dirette al conseguimento di risultati inventivi, avvalendosi di attrezzature, strumenti di qualsiasi genere e strutture dell'Università, e/o con l'impiego, anche solo in parte, di finanziamenti o di risorse economiche da quest'ultima amministrate, nonché quella svolta dagli altri soggetti considerati ricercatori ai fini del presente regolamento, o con il loro apporto.

2. Le previsioni contenute nel presente regolamento non si applicano nei casi in cui:
a) l'attività di ricerca dalla quale esitano direttamente innovazioni scientifiche, tecnologiche o industriali sia svolta su commissione per conto terzi, ai sensi del successivo articolo 16);

b) l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale sia disciplinata in via autonoma dalle disposizioni normative o dalle previsioni contrattuali che regolano il finanzia-

mento, da parte di soggetti pubblici, della specifica ricerca dalla quale risultino innovazioni scientifiche, tecnologiche o industriali, ai sensi del successivo articolo 17);
 c) l'innovazione sia conseguita nell'ambito dell'attività svolta da società *spin off*, secondo le previsioni sulla proprietà industriale contenute nel regolamento *spin off*.

Articolo 4

Innovazioni soggette al regolamento

1. Il presente regolamento riguarda le innovazioni di carattere inventivo, tecnologico, industriale o commerciale, suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà industriale tramite brevettazione o registrazione, conseguite da uno o più dei soggetti indicati nel successivo articolo 5), nell'ambito di attività di ricerca scientifica e di formazione svolte nell'Ateneo.
2. Più esattamente, rientrano nelle innovazioni soggette al presente regolamento le invenzioni (incluse quelle di software, quelle microbiologiche e quelle biotecnologiche, nei limiti della loro brevettabilità); i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, come definiti nelle norme del Codice della proprietà industriale e nelle altre disposizioni normative vigenti, nonché ogni altro risultato innovativo protetto da diritti di proprietà industriale.
3. Le previsioni regolamentari relative alla distribuzione tra Università e ricercatori dei ricavi e profitti derivanti dall'utilizzazione economica delle innovazioni si applicano, inoltre, ai programmi per elaboratori, alle banche dati e alle opere del disegno industriale realizzati dai ricercatori dell'Università, a norma degli articoli 12) bis e 12) ter della legge sul diritto d'autore.

Articolo 5

Ricercatori dell'Università soggetti al regolamento

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati ricercatori dell'Università, soggetti alle disposizioni in esso dettate:
 - a) gli appartenenti al personale dipendente dell'Ateneo, dei ruoli docente, tecnico e amministrativo, che operi individualmente o in collaborazione con altri ricercatori dell'Ateneo, di altre università o di enti di ricerca;
 - b) gli interni non dipendenti, quali studenti, dottorandi, borsisti, assegnisti e contrattisti di ricerca di ogni genere, ai quali il regolamento si applica in via diretta;
 - c) i collaboratori non dipendenti, quali docenti di ogni genere non dipendenti e stagisti, nonché tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nell'ambito delle attività di ricerca e di formazione svolte nell'Università.
2. I collaboratori non dipendenti dell'Università, prima dell'inizio della loro collaborazione, sono tenuti a prestare accettazione in forma scritta sull'applicazione nei loro confronti delle norme del presente regolamento. Sono inoltre tenuti a rispettare le clausole inerenti alle invenzioni e al *know how* eventualmente con-

tenute nel contratto che disciplina il loro rapporto con l'Università.

3. Per gli interni non dipendenti e per i collaboratori non dipendenti dell'Ateneo, gli adempimenti richiesti dal presente regolamento saranno curati per il tramite del responsabile della struttura nell'ambito della quale il ricercatore operi, o l'innovazione sia conseguita.

4. Tutti coloro che si trovano soggetti, in via diretta o per accettazione espressa, al presente regolamento hanno obbligo di non utilizzare e di non divulgare l'invenzione, mantenendo il massimo riserbo sul progredire delle ricerche che svolgono o alle quali partecipano a qualunque titolo.

Articolo 6

Titolarità dei diritti di proprietà industriale sulle innovazioni dei ricercatori

1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 16) e 17), la titolarità dei diritti derivanti dal conseguimento di una innovazione di cui al precedente articolo 4) spetta, in via esclusiva, al ricercatore, individuato ai sensi dell'articolo 5), che la abbia ottenuta.

2. Nel caso in cui l'innovazione sia conseguita con l'apporto di più ricercatori, anche non appartenenti all'Ateneo, in mancanza di una diversa ripartizione risultante in forma scritta, i diritti spettano in parti uguali a tutti coloro che hanno partecipato all'attività di carattere inventivo e contribuito, in tal modo, all'ottenimento del trovato. Non si tiene conto, a tal fine, dei compiti di carattere meramente esecutivo o attuativo.

3. In caso di contributi differenziati, ai fini della determinazione della quota spettante a ciascun ricercatore, fa piena prova la ripartizione definita nell'allegato A, firmata da ciascun partecipante all'attività inventiva da cui è risultata l'innovazione.

4. Nel caso di innovazioni conseguite con l'apporto di più ricercatori, i soggetti coinvolti, come individuati nell'allegato A, potranno designare tra loro la persona alla quale conferire mandato gratuito con rappresentanza a gestire, per conto dell'intera équipe di ricerca, i rapporti con l'Ateneo in ordine all'innovazione conseguita.

5. Tale soggetto potrà essere inoltre il responsabile dei fondi derivanti dallo sfruttamento dell'innovazione che eventualmente, ai sensi dei successivi articoli 10) e 11), vengano destinati ad attività di ricerca e sviluppo.

Articolo 7

Obblighi del ricercatore

1. Il ricercatore, salvo comunque il diritto a essere riconosciuto autore dell'invenzione, una volta conseguito un risultato inventivo a suo giudizio suscettibile di brevettazione o registrazione, deve:

a) astenersi dal predivulgare in ogni modo i risultati ottenuti;

b) darne, in qualità di titolare dei diritti previsti dall'articolo 65), comma 2, Codice

della proprietà industriale (CPI), tempestiva comunicazione riservata al *Liaison Office*, a mezzo di lettera, vistata per conoscenza dal direttore o dal dirigente responsabile della struttura di appartenenza, secondo lo schema di cui all'allegato A del presente regolamento, corredata di una dichiarazione relativa agli eventuali interessi in conflitto.

2. Sino a che il *Liaison Office* dell'Ateneo, che si occuperà di sostenere lo sviluppo delle diverse fasi del procedimento brevettuale e l'acquisizione dei dati e delle informazioni utili o necessari per tali finalità, non sia divenuto pienamente operativo, rientra nei diritti del ricercatore, se lo ritiene utile o opportuno, provvedere, a proprie spese, a far predisporre la domanda di brevetto o di registrazione, anche avvalendosi di un mandatario iscritto all'Albo dei consulenti in proprietà intellettuale, procedendo in tal caso anche a effettuare o fare effettuare le opportune ricerche di mercato, in vista della valorizzazione e dello sfruttamento economico del brevetto.

3. Per tali spese il ricercatore potrà utilizzare anche somme provenienti dai fondi per la ricerca assegnatigli, a valere su risorse dell'Ateneo destinate alla ricerca o da questo amministrate, in relazione allo specifico progetto dal quale è risultata l'innovazione, in vista dell'acquisizione, per l'Università, dei diritti di cui all'articolo 65) CPI.

4. I fondi di ricerca di cui al precedente comma potranno coprire le spese di brevetto per un importo pari al 30% del valore di essi, corrispondenti alle somme che devono essere assicurate all'Università ai sensi del successivo articolo 12) o in misura proporzionale alla diversa percentuale utilizzata.

5. Nella domanda di brevetto o di registrazione il richiedente dovrà in tutti i casi dichiarare la propria appartenenza, anche a titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, all'Università di Cagliari.

6. Qualora, nella predisposizione della domanda di brevetto, siano compromessi i diritti spettanti all'Università ai sensi dell'articolo 65) CPI, grava sul ricercatore istante la corrispondente responsabilità.

Articolo 8

Proposta di cessione all'Università dei diritti sull'innovazione

1. La comunicazione sul conseguimento dell'innovazione prevista dal precedente articolo 7) deve essere trasmessa tempestivamente alla *Commissione tecnica brevetti e spin off*, per il tramite del *Liaison Office*, e può essere accompagnata da una proposta del ricercatore di cessione dei diritti relativi all'innovazione.

2. La proposta potrà, alternativamente, riguardare:

a) il diritto alla brevettazione o alla registrazione e a ogni altra facoltà di sfruttamento economico, se il ricercatore non abbia già presentato direttamente la domanda diretta a ottenerla;

b) i diritti sul brevetto o sulla registrazione, se il ricercatore abbia già presentato

la corrispondente domanda, assumendo direttamente e in proprio ogni onere derivante, come previsto al precedente articolo 7).

3. In entrambi i casi, la comunicazione deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato A, e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'innovazione suscettibile di tutela;
- b) il nome dell'inventore o degli inventori e la loro qualifica, indicando anche il contributo di ciascuno, espresso in percentuale, rispetto al conseguimento del risultato innovativo;
- c) i risultati di una prima analisi svolta dall'inventore sullo stato della tecnica e la valutazione tecnico-scientifica della rilevanza dell'innovazione.

4. Fino alla piena operatività dell'Ito, che potrà farsi carico dell'acquisizione delle informazioni corrispondenti, sarà il ricercatore, nel più breve tempo possibile dalla proposta di cessione, a dover provvedere a corredare la comunicazione con l'offerta di cessione con i seguenti ulteriori documenti:

- a) risultati delle ricerche sullo stato attuale della tecnica nel settore interessato e in particolare, sulle anteriorità opponibili, e sulle invenzioni, anche non somiglianti o del tutto affini, che appartengono al campo della domanda di brevetto;
- b) una previsione delle possibilità di sfruttamento economico dell'invenzione;
- c) un elenco dei settori industriali potenzialmente interessati al brevetto e - ove conosciuti - l'indicazione nominativa di eventuali imprese disposte ad acquisire il diritto al conseguimento o all'utilizzazione del brevetto in Italia o all'estero;
- d) un preventivo, anche di massima, dei costi necessari allo sviluppo industriale del trovato.

5. Per l'acquisizione di tali informazioni il ricercatore potrà avvalersi di un mandatario iscritto nell'Albo dei consulenti in proprietà intellettuale e utilizzare, per le spese occorrenti, anche somme provenienti dai fondi per la ricerca assegnatigli, a valere su risorse dell'Ateneo destinate alla ricerca o da questo amministrate, in relazione allo specifico progetto dal quale è risultata l'innovazione, in vista dell'acquisizione, per l'Università, dei diritti di cui all'articolo 65) Cn, senza che l'utilizzo di tali somme incida sulla titolarità del brevetto.

Articolo 9

Esame della Commissione tecnica brevetti e spin off

1. L'Università, tramite la *Commissione tecnica brevetti e spin off*, valuta l'opportunità e la convenienza di rendersi cessionaria dei diritti, ove il ricercatore lo abbia proposto, ai sensi del precedente articolo 8).

2. A tal fine, il presidente della commissione, al quale il *Liaison Office*, per il tramite della direzione per le Relazioni con il territorio, l'innovazione e lo sviluppo deve tempestivamente comunicare l'avvenuta presentazione di una proposta di cessione dei diritti su un'invenzione, convoca senza indugio la commissione.

3. La commissione, sentito il ricercatore proponente, entro trenta giorni dalla trasmissione dei documenti indicati al precedente articolo 8), lettere d), e), f) e g), esprime valutazioni motivate in ordine alla proposta scientifica e commerciale ricevuta.
4. In caso di valutazione positiva, la commissione redige un verbale, richiedendo all'Istituto, sino alla piena operatività di quest'ultimo ufficio, alla direzione Finanziaria - un'informativa sulla disponibilità delle risorse complessive coinvolte, nella misura attestata dalla commissione stessa.
5. Il verbale della commissione, corredato con l'informativa sulla disponibilità delle risorse, deve essere trasmesso al Consiglio di amministrazione che, nei trenta giorni successivi, delibera con riferimento agli oneri finanziari.

Articolo 10

Accettazione della proposta di cessione da parte dell'Università.

1. Qualora l'Università accetti la proposta di cessione e proceda alla domanda di brevetto o alla prosecuzione a nome e spese dell'Ateneo della procedura di brevetto già avviata dal ricercatore, assumendone la domanda, al ricercatore verrà data immediata comunicazione per il tramite della struttura di appartenenza.
2. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accettazione della proposta di cessione, il ricercatore potrà effettuare rinuncia espressa ai proventi spettantigli ai sensi del successivo articolo 11), destinando irrevocabilmente le somme che sarebbero di sua spettanza a esclusivo finanziamento di attività di ricerca e sviluppo. Tali somme, al netto dell'imposta sostenuta dall'Università, saranno trasferite alla struttura alla quale il ricercatore appartiene al momento della loro percezione e saranno vincolate al finanziamento di attività di ricerca e sviluppo svolte dal ricercatore medesimo. Di tali somme il ricercatore sarà responsabile scientifico.
3. In ogni caso di accettazione della proposta di cessione da parte dell'Università il ricercatore sarà rimborsato, in via diretta o tramite reintegrazione corrispondente dei fondi di ricerca assegnatigli e utilizzati nella procedura di brevetto, di ogni onere e spesa sostenuto in ordine alla tutela brevettuale, che sia documentato in dettaglio, per la fase anteriore alla decisione assunta dall'Ateneo.
4. Ogni altro successivo onere brevettuale è a integrale carico del bilancio dell'Università che si sia resa cessionaria dell'innovazione o del brevetto.
5. Rispetto ai brevetti in titolarità dell'Università, decorso un terzo della loro durata e, successivamente, dopo periodo di tempo pari a un terzo della durata, sino alla scadenza, la direzione per le Relazioni con il territorio, l'innovazione e lo sviluppo provvede, con il supporto dell'Istituto, a valutare lo stato di utilizzazione e la remuneratività, dandone comunicazione alla commissione. Quest'ultima, in caso di risultati insoddisfacenti, o di assenza di terzi interessati allo sfruttamento, potrà trasmettere le proprie valutazioni al Consiglio di amministrazione per le decisioni

in ordine all'abbandono del brevetto, informandone il ricercatore, ovvero al rinnovo della protezione.

6. In caso di decisione di abbandono anticipato del brevetto, il ricercatore ha diritto a una cessione gratuita di esso, sostenendo in proprio soltanto le spese relative all'atto corrispondente al trasferimento e alla trascrizione di esso.

Articolo 11

Sfruttamento del brevetto dell'Università e ripartizione dei proventi

1. L'Università, in relazione ai diritti dei quali si sia resa cessionaria, si attiva:
 - a) per l'avvio tempestivo o il completamento del procedimento di brevettazione o di registrazione e per l'eventuale estensione della protezione territoriale;
 - b) per la valorizzazione successiva del brevetto, mediante contratti di licenza, cessione, conferimento in società, specie *spin off*, o contratti di altro tipo.
2. I proventi introitati a tale titolo saranno così ripartiti:
 - a) dopo la detrazione delle spese sostenute in relazione al procedimento di brevettazione, il 60% sarà corrisposto alla persona del ricercatore, in una o più soluzioni;
 - b) il 10% sarà messo a disposizione del ricercatore, quale importo destinato a fondi aggiuntivi per la ricerca, del quale il ricercatore stesso sarà responsabile scientifico;
 - c) il 10% alla struttura di appartenenza all'interno della quale la ricerca è stata condotta e i risultati inventivi conseguiti;
 - d) il 20% all'amministrazione centrale, di cui la metà è riservata alla gestione del sistema brevettuale d'Ateneo.
3. La somma dovuta dall'Università è corrisposta al ricercatore entro trenta giorni dal momento in cui essa riceve il corrispettivo dal terzo.
4. Ove il ricercatore abbia effettuato la rinuncia preventiva alla percezione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione e abbia optato, ai sensi dell'articolo 10), per la destinazione degli stessi al finanziamento dell'attività di ricerca e sviluppo da egli stesso svolta o coordinata, la percentuale di sua spettanza, al netto dell'imposta sostenuta dall'Università, sarà corrisposta alla struttura di appartenenza quale somma destinata al finanziamento di attività di ricerca e sviluppo svolte dal ricercatore medesimo, delle quali il ricercatore stesso sarà responsabile scientifico.

Articolo 12

Sfruttamento del brevetto da parte del ricercatore e ripartizione dei proventi

1. Qualora il ricercatore non effettui la proposta di cui all'articolo 8), o l'Università, in relazione alle valutazioni espresse dalla *Commissione tecnica brevetti e spin off*, non ritenga la proposta di cessione di proprio interesse, il ricercatore

potrà trasferire a terzi il diritto di sfruttamento economico dell'innovazione.

2. Il ricercatore è in tutti i casi tenuto a consegnare all'Università copia dei contratti di cessione o di licenza stipulati con terzi e di quelli di utilizzazione anche diretta dell'innovazione, come, esemplificativamente, nel caso di conferimento in società, anche *spin off*, o di donazione. In caso di cessione a titolo gratuito, gravano sul cessionario i medesimi obblighi verso l'Università, che sarebbero gravati sul ricercatore.

3. Sui proventi derivanti a qualunque titolo dallo sfruttamento dell'innovazione il ricercatore deve corrispondere all'Università una percentuale pari al 30% di essi, al netto delle spese sostenute in proprio per il procedimento di rilascio e per il mantenimento del brevetto.

4. L'Università destina:

- a) i 2/3 dei proventi da essa percepiti alla struttura scientifica all'interno della quale la ricerca è stata svolta e i risultati inventivi conseguiti;
- b) il restante 1/3 all'amministrazione centrale, per la gestione del sistema brevettuale.

Articolo 13

Difesa del brevetto

1. Nel caso in cui l'invenzione sia stata ceduta all'Università, questa deve promuovere ogni azione utile a difesa del brevetto, e resistere a ogni azione promossa contro il brevetto.

2. Qualora l'Università venga chiamata in giudizio da terzi e ritenga non opportuna la costituzione in giudizio, dovrà informare in tempo utile il ricercatore e consentirgli di assumere a proprie spese la difesa nei modi che saranno concordati.

Articolo 14

Mancato sfruttamento del brevetto

1. Nel caso in cui i diritti di sfruttamento economico sull'innovazione siano stati ceduti all'Università, decorsi due anni dalla data di rilascio del brevetto senza che ne sia iniziato lo sfruttamento, al ricercatore viene concessa licenza gratuita non esclusiva avente ad oggetto il medesimo, sostenendo egli in proprio soltanto le spese relative all'atto di cessione e alla trascrizione di esso.

2. Nel caso in cui il ricercatore, o i terzi ai quali abbia ceduto i diritti di sfruttamento economico sull'innovazione, decorso un quarto della durata del diritto di proprietà industriale, non ne abbiano iniziato lo sfruttamento, l'Università acquisisce automaticamente il diritto gratuito non esclusivo di sfruttare o far sfruttare a terzi l'innovazione, ai sensi dell'articolo 65), comma 4, del Codice della proprietà industriale.

Articolo 15
Innovazioni realizzate da più ricercatori
appartenenti a diverse Università

1. I diritti sulle innovazioni realizzate nel corso di ricerche di comune interesse svolte in collaborazione con altre università o enti di ricerca, italiani o stranieri, pubblici o privati, saranno regolati dalla convenzione che disciplina la ricerca comune.
2. I diritti di proprietà industriale che la convenzione riserva all'Università di Cagliari sono attribuiti ai ricercatori, e disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 16
Innovazioni conseguite nell'ambito di contratti aventi ad oggetto
ricerche su commissione per conto terzi

1. Il presente regolamento non si applica alle innovazioni conseguite durante lo svolgimento di attività di ricerca commissionata da terzi all'Università, al dipartimento di appartenenza, ad altri centri di spesa, o al ricercatore.
2. La convenzione di volta in volta stipulata con il terzo disciplinerà l'appartenenza dei risultati innovativi e l'eventuale ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'innovazione.
3. Qualora la convenzione preveda che la proprietà industriale o intellettuale spetti al committente, nessuna pretesa potrà essere fatta valere dal ricercatore nei confronti dell'Università per l'attività inventiva svolta.
4. In tutti i casi l'Università potrà richiedere che il committente, in caso di sfruttamento economico dell'innovazione, dia adeguate informazioni alla clientela circa l'apporto dato dall'Università al conseguimento dell'innovazione stessa.

Articolo 17
Innovazioni conseguite nell'ambito di ricerche
finanziate da soggetti pubblici

1. Qualora l'innovazione sia conseguita nell'ambito di specifici progetti finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo, ove la titolarità dei diritti sia predefinita convenzionalmente nel progetto finanziato, l'Università s'impegna a rispettarne le previsioni, anche se difformi da quelle del presente regolamento.
2. Ove non vi siano vincoli predefiniti da parte del soggetto pubblico finanziatore circa la definizione convenzionale dell'appartenenza dell'innovazione, sarà possibile procedere ad apposite convenzioni, stipulate preventivamente tra l'Università e il soggetto finanziatore, nelle quali si terrà conto dell'apporto organizzativo e finanziario prestatato dall'Ateneo, cui tutti i ricercatori coinvolti presteranno accettazione in forma scritta, prima del loro inserimento nel programma di ricerca.
3. Ove il soggetto pubblico finanziatore rinunci preventivamente a qualunque diritto di esclusiva sui risultati innovativi che potessero rappresentare esiti del progetto

finanziato, essi spetteranno al ricercatore, ai sensi dell'articolo 6) e si applicheranno le disposizioni previste dagli articoli da 6) a 15) del presente regolamento.

4. Per gli accordi di ricerca e sviluppo stipulati nell'ambito di programmi comunitari, l'attribuzione dei diritti di proprietà industriale resta regolata dalle condizioni definite negli accordi.

Articolo 18

Obblighi di segretezza dei soggetti coinvolti

1. Nell'esercizio di qualsiasi attività o rapporto precedente alla presentazione della domanda di brevetto, anche in assenza di sottoscrizione dell'allegato A, grava su ogni persona appartenente all'Università, al ricercatore e ai suoi collaboratori, nonché su tutti coloro che, in occasione dello svolgimento del proprio servizio o dell'incarico ricevuto, vengano a conoscenza dell'attività inventiva o dei risultati di essa, obbligo di segreto su ogni elemento concernente l'innovazione.

2. Il ricercatore e l'Università possono comunicare di aver raggiunto soluzioni innovative alla comunità scientifica o a soggetti interessati allo sfruttamento dell'invenzione solo con modalità che non comportino la predivulgazione dell'invenzione.

Articolo 19

Clausola arbitrale

1. In caso di controversie, ogni decisione è demandata a un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno per parte e il terzo d'accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal presidente del Consiglio della camera arbitrale presso la Camera di commercio di Cagliari.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. Sino a che non siano pienamente operative le strutture del *Liaison Office*, ogni competenza attribuita a tale ufficio dal presente regolamento spetta alla direzione per l'Innovazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle innovazioni conseguite dopo l'approvazione di questo regolamento pure se siano esiti di programmi di ricerca già avviati, fatte salve le diverse disposizioni convenzionali relative a ricerche finanziate ai sensi dei precedenti articoli 16) e 17).

(Approvato dal Senato accademico nella seduta del 25 settembre 2008
e dal Consiglio di amministrazione nella seduta dell'11 novembre 2008
- decreto rettorale di emanazione 14 novembre 2008, n° 162).





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

D.R. n° 1409
del 14 LUG. 2006

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA SPIN-OFF

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università di Cagliari, approvato con D.R. del 18.12.1995 e pubblicato sulla G.U. n. 5 dell'8.1.1996, con successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento per la costituzione di spin off, emanato con D.R. n. 454 del 9.12.2005;

DECRETA

È istituita la Commissione tecnica spin-off di Ateneo, composta - ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la costituzione di spin-off - da:

- Franco Nurzia (Pro-Rettore per i rapporti con il territorio e le istituzioni dell'Università di Cagliari), in qualità di delegato del Rettore, che la presiede di diritto;
- Riccardo De Lisa (docente di Economia degli intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Università di Cagliari), in qualità di componente qualificato in materia economico-finanziaria, designato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13/06/2006;
- Fabio Rolì (docente di Sistemi di elaborazione delle informazioni presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Cagliari), in qualità di componente qualificato in materia di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dell'innovazione, designato dal Senato Accademico nella riunione del 08/03/2006;
- Franco Meloni (dirigente della Direzione per le relazioni con il territorio, l'innovazione e lo sviluppo dell'Università di Cagliari), in qualità di funzionario dell'Università, di designazione rettorale, con funzioni di responsabile amministrativo della procedura e di segretario, che partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Commissione.

Yb

IL RETTORE
Pasquale Mistretta

**Comunicazione e proposta di cessione di diritti
inerenti innovazioni brevettabili**

GENERALITÀ DEL/I RICERCATORE/I

1) NOME E COGNOME
DIPARTIMENTO/ISTITUTO/ALTRA STRUTTURA
DI APPARTENENZA O DI RIFERIMENTO
TEL FAX
E-MAIL

2) NOME E COGNOME
DIPARTIMENTO/ISTITUTO/ALTRA STRUTTURA
DI APPARTENENZA O DI RIFERIMENTO
TEL FAX
E-MAIL

3) NOME E COGNOME
DIPARTIMENTO/ISTITUTO/ALTRA STRUTTURA
DI APPARTENENZA O DI RIFERIMENTO
TEL FAX
E-MAIL

CO-INVENTORI E ALTRI COLLABORATORI ALLA RICERCA

Specificare la posizione giuridica di ciascuno rispetto all'ateneo e ad altri enti, nonché il ruolo svolto da ciascuno rispetto al progetto e/o al conseguimento dell'innovazione.

1
2
3

DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO

Sì (specificare se brevetto nazionale o europeo o protezione internazionale)
data deposito mandatario brevettuale
 No

TITOLO DELL'INVENZIONE

Elaborare un breve titolo che descriva la natura dell'invenzione senza rivelare dettagli specifici che potrebbero consentire di riprodurre l'invenzione (ad esempio: nuovo composto anticancro, metodo per la fabbricazione di chip etc.).

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE

Descrivere sommarariamente l'invenzione, in particolare l'oggetto o il metodo che si vuole proteggere e spiegare sinteticamente come funziona il dispositivo o il metodo, o indicare i caratteri del diverso trovato che non sia un prodotto o un procedimento. Se si è in possesso di un documento dettagliato dell'invenzione (in particolare, disegni, progetti, schemi), è opportuno allegarne copia.

Specificare, inoltre, lo stato di avanzamento del progetto (ad esempio: stadio sperimentale, simulazione del modello di funzionamento, prototipo funzionante, etc.).

Se si è già presentata domanda di brevetto, occorre in tutti i casi allegarne copia.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DELLA TECNICA

Segnalare, ove conosciuti, anche i riferimenti alla letteratura scientifica che descrivano lo stato delle conoscenze relative all'invenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE INNOVATIVE

Segnalare, in particolare, le caratteristiche principali del trovato, il problema tecnico risolto, i vantaggi rispetto ai prodotti esistenti nella stessa area di applicazione.

Qual è il potenziale valore commerciale dell'applicazione brevettata?

Fornire indicazioni sui mercati potenzialmente interessati dall'invenzione;

Fornire indicazioni sul ciclo di vita del prodotto e sul rischio della tecnologia/implementazione al fine di valutare con maggiore obiettività il valore potenziale del brevetto

Questa attività potrà essere svolta in collaborazione con Unica Liaison Office.

Dimensione e crescita del mercato di riferimento _____ _____
Distribuzione geografica del mercato di riferimento _____ _____
Effetti economici, aumento del valore del prodotto dovuto a (<i>diminuzione costo produzione unitario, aumento prestazioni, apertura nuove aree di mercato</i>) _____ _____
Ciclo di vita del prodotto _____ _____
Valutazione sul rischio della tecnologia/implementazione _____ _____

SETTORI DI APPLICAZIONE PRINCIPALI

EVENTUALI CONTATTI IN CORSO CON SOGGETTI, IMPRESE O ENTI INTERESSATI

LINEA O PROGETTO DI RICERCA DA CUI DERIVA L'INNOVAZIONE

Segnalare in modo analitico tutte le eventuali fonti di finanziamento.

FONDI UTILIZZATI PER IL PROGETTO DAL QUALE È NATA L'INVENZIONE

Segnalare qualsiasi soggetto terzo che abbia contribuito con finanziamenti (senza la sottoscrizione di contratti di ricerca) o scambiando materiale soggetto a protezione della proprietà intellettuale.

RICERCATORE	SPONSOR	CONTRIBUTO

ACCORDI DI TRASFERIMENTO DI DOCUMENTAZIONE

Segnalare e allegare, se disponibili, copie della documentazione riguardante il progetto, scambiata con enti terzi.

DESCRIZIONE DEGLI EVENTI

Queste informazioni sono importanti per capire la priorità dell'invenzione; spesso la divulgazione di un'invenzione, resa accessibile ad un numero indeterminato di persone, è distruttiva del requisito della novità. Si ha divulgazione, ad esempio, quando l'invenzione è descritta nelle pubblicazioni scientifiche, nelle conferenze pubbliche, nelle esposizioni ufficiali. Quindi condizione necessaria affinché un'invenzione sia brevettabile è che non sia stata divulgata in data anteriore al deposito della domanda di brevettazione. Risulta importante evidenziare nell'area riferimenti a documenti scritti/orali, soprattutto nei punti 4) e 5), quali informazioni siano state rese note, per valutare, in modo obiettivo, se il materiale diffuso sia sufficiente affinché un esperto del settore sia in grado di attuare l'invenzione in maniera completa.

EVENTI	DATA	RIFERIMENTI A DOCUMENTI SCRITTI/ORALI
1. Iniziale ideazione dell'invenzione		
2. Prima descrizione completa dell'invenzione		
3. Prima dimostrazione pratica di successo		
4. Il lavoro:		
È stato sottomesso alla pubblicazione?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

EVENTI	DATA	RIFERIMENTI A DOCUMENTI SCRITTI/ORALI
È stato accettato per la pubblicazione? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Sarà pubblicato? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
5. Se il lavoro è stato presentato a una conferenza:		
È stato sottomesso un abstract? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
È stato pubblicato l'abstract? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
La pubblicazione prevedeva brochure? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		

NOTE

Se un'azienda fosse interessata ad acquisire in licenza l'invenzione, saresti interessato a lavorare a uno sviluppo congiunto?

Sì No

Elencare i documenti allegati al presente form

Indicare il numero o il nome che identificano l'allegato e indicare il tipo di informazioni contenute (descrizione invenzione, mercato potenziale, etc.).

NUMERO / NOME ALLEGATO	INFORMAZIONI CONTENUTE

IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Il sottoscritto si obbliga alla assoluta riservatezza in merito all'oggetto dell'invenzione per la quale chiede tutela brevettuale, fatta salva la possibilità di pubblicare/divulgare i relativi dati in un momento successivo alla data di deposito della domanda di brevetto.

1) Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Città e via di residenza
C.F. e P. Iva
Data di sottoscrizione
Sottoscrizione

2) Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Città e via di residenza
C.F. e P. Iva
Data di sottoscrizione.....
Sottoscrizione

3) Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Città e via di residenza
C.F. e P. Iva
Data di sottoscrizione.....
Sottoscrizione

Modulo per comunicazione della proposta di cessione e richiesta di brevettazione

lo sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ C.F. _____ P.Iva _____
lo sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ C.F. _____ P.Iva _____
lo sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ C.F. _____ P.Iva _____

con la presente

1) dichiariamo di accettare espressamente e integralmente il Regolamento brevetti dell'università degli studi di Cagliari adottato con decreto rettorale del 14.11.2008 n° 162;

2) comunichiamo l'invenzione (di seguito: il trovato) descritta in allegato e intitolata:

" _____ ";

3) dichiariamo vera l'alternativa indicata con crocetta nelle due caselle che seguono, e precisamente che il trovato qui comunicato

- appartiene all'università degli studi di Cagliari.....
- non appartiene all'università degli studi di Cagliari.....

4) dichiariamo e garantiamo di essere gli unici autori del trovato e, le nostre rispettive quote di contributo al trovato e, comunque, di diritti che ne derivano, sono quelle indicate da ciascuno dei sottoscritti accanto alla propria firma del presente atto;

5) dichiariamo e garantiamo che non sussiste alcun diritto di terzi che possa comunque opporsi alla brevettazione del trovato in nome e per conto dell'università degli studi di Cagliari all'uso del medesimo da parte dell'Ateneo o di suoi aventi causa;

6) ove il trovato appartenga all'università degli studi di Cagliari ne chiediamo la brevettazione;

7) i sottoscritti successivi al primo *conferiscono/non conferiscono* al primo, che lo accetta, un mandato gratuito con rappresentanza a rappresentare i sottoscritti in ogni procedimento, negoziato o contratto con l'università degli studi di Cagliari, comunque relativo al trovato qui comunicato, ex articolo 6) del Regolamento brevetti d'ateneo;

8) autorizziamo l'università degli studi di Cagliari al trattamento dei dati contenuti nel presente atto in ogni modo e a ogni fine comunque relativi all'esercizio dei diritti dei sottoscritti e dell'università comunque relativi al trovato qui comunicato.

GLI AUTORI

1) Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Città e via di residenza
C.F. e P. Iva
Quota percentuale di diritti
Data di sottoscrizione
Sottoscrizione

2) Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Città e via di residenza
C.F. e P. Iva
Quota percentuale di diritti
Data di sottoscrizione
Sottoscrizione

3) Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Città e via di residenza
C.F. e P. Iva
Quota percentuale di diritti
Data di sottoscrizione
Sottoscrizione

I TESTIMONI

1) Nome e cognome
Città e via di residenza
Data di sottoscrizione
Sottoscrizione

2) Nome e cognome
Città e via di residenza
Data di sottoscrizione
Sottoscrizione

3) Nome e cognome
Città e via di residenza
Data di sottoscrizione
Sottoscrizione

NOTE dell'UFFICIO

DATA di RICEVIMENTO CASO N°

Il presente modulo potrà essere modificato a cura degli uffici senza revisione regolamentare.

PROGETTO ILON@SARDEGNA - ATENEO, IMPRESA, TERRITORIO

QUADERNI ATENEO, IMPRESA, TERRITORIO

GRUPPO REDAZIONALE

FRANCO NURZIA

FRANCO MELONI

CARLA ATZENI

COORDINAMENTO EDITORIALE

STEFANO CUCUMELLI

IMMAGINE DI COPERTINA

(DEPTH OF FIELD, 2006 - 2007 WIDE APERTURE)

DAVIDE CASSANELLO

STAMPA

NUOVE GRAFICHE PUDDU, ORTACESUS, CA